



08 MAG. 2007

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI
DIR. GEN. SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO
UFF. IV

D.G.S.A./IV/ 3748 /P

A.I.S.A.
Via Giovanni da Procida, 11
20149- Milano

e p.c.

FEDERFARMA
Via Emanuele Filiberto, 190
00185 Roma


ASSALZOO
Via Lovanio, 6
00198 Roma

ASCOFARVE
Via Volontari della libertà, 43
33100 Udine

ASSOGENERICI
Piazzale Ardirò, 30
142 Roma

ANMVI
Via Trecchi, 20
26100 Cremona

FNOVI
Via del Tritone, 125
00187 Roma



Oggetto: Prescrizione Ossitocina

In riferimento e seguito alle richieste di chiarimento concernente l'oggetto, questa Direzione Generale fa presente quanto segue.

Con nota del 31 gennaio 2006, lo scrivente ufficio, relativamente alla prescrizione di medicinali veterinari a base di prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio di gonadotropine, destinati sia ad animali da reddito che da compagnia, ha chiarito che la dispensazione di tali prodotti è prevista con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile, così come ribadito anche con nota dell'ex ufficio IX della DGVA, prot. 17954/e del 12/05/06, con la quale si evidenzia che la circolare n. 14 del 29/09/2000, "Linee Guida Applicative del D.Lgs n.336 del 4 agosto 1999", mantiene piena validità nei confronti del D.Lgs n. 158 del 16 marzo 2006, che sostituisce ed abroga il D.Lgs 336/99.

Per i medicinali veterinari contenenti ossitocina, principio attivo incluso nell'allegato II del Reg. 2377/90 , per i quali non è previsto un limite massimo di residui, si conferma lo stesso regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria in copia unica, non ripetibile. Pertanto, allo stato attuale, la modalità di vendita rimane quella autorizzata ed indicata sugli stampati illustrativi del medicinale, finchè gli stessi non saranno modificati dallo scrivente Ufficio.

Lombardi *LM*

IL DIRETTORE GENERALE

Loi e Fe'